

TRIBUNALE DI GENOVA

VII SEZIONE CIVILE FALLIMENTARE

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

CONCORDATO MINORE

SIGNOR BRAICO GIORGIO

**INTEGRAZIONE RELAZIONE
PARTICOLAREGGIATA O.C.C.**

A seguito modifica proposta Braico Giorgio

EX ART. 76 C.C.I.I.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:

GESTORE DELLA CRISI:

DOTT. LEONARDO CANEPA

Via Maragliano n. 10 int. A – 16121 Genova

INDICE

1. Premessa	3
2. Oggetto della relazione	5
3. Il sovraindebitamento del ricorrente.....	5
4. Cause indebitamento e diligenza spiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni	11
5. Ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni	12
6. Esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori	12
7. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta	13
8. Costi presumibili della procedura.....	16
9. La percentuale, le modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori e proposta di concordato minore	17
10. Valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria	20
ALLEGATI	21

1. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Leonardo Canepa, iscritto al n. 638 A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova ed al n. 10131 del Registro dei Revisori Legali, ai sensi del D.M. del 25/06/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 57 del 19/07/2019, con studio in Genova, Via Maragliano n. 10 int. A, PEC: leonardo.canepa@pec.it, telefono 010564506, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 – codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,

Premesso che

- Il Codice della crisi di impresa e della insolvenza (C.C.I.I.) art. 74 e ss, consente al debitore di presentare al tribunale competente una proposta di concordato minore, in continuità aziendale da proporsi ai creditori;
- il signor BRAICO Giorgio, nato a Genova (GE) il 05 marzo 1971, C.F. BRCGRG71C05D969Z – residente in Genova (GE) Viale delle Palme n. 5/B ed esercente attività di agente di commercio nel settore dell'editoria, iscritto alla C.C.I.A.A. al R.E.A. N. GE-409160 Partita Iva 03830150102, si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 comma 1 lett.c), quale stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovativi e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che pertanto il sovra indebitato (d'ora in poi anche *ricorrente*), assistito dall'*advisor* dott. Maria Pellegrino, quale imprenditore individuale, titolare di partita IVA, che non supera i requisiti dimensionale di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d) n. 1) 2) e 3), per cui soggetto non fallibile che svolge un'attività di agente di commercio , trovandosi in uno stato di crisi, è entrato nella determinazione di formulare ai propri creditori una proposta di concordato minore in continuità aziendale ai sensi degli artt.74 e ss. C.C.I.I.;
- che lo stesso ha preventivamente depositato domanda all'OCC dei Dottori Commercialisti di Genova per la nomina di un professionista con la funzione di Gestore della crisi, nominato in data 23 gennaio 2023 nella persona del dott. Leonardo Canepa;

- che in data 25 gennaio 2023 il sottoscritto ha accettato l'incarico conferitogli;

espone la seguente

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA OCC, ex art. 76,
comma 2 , C.C.I.I.**

2. OGGETTO DELLA RELAZIONE INTEGRATIVA

Ai sensi dell'art. 76 comma 2 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza alla domanda di concordato minore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che deve avere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione nonché, sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori,

L' OCC dovrà, inoltre, valutare, in caso di esistenza di finanziamenti, se il soggetto debitore finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore comma 3 art.76 CCII.

3. IDENTITÀ RICORRENTE E PROFESSIONE

Il signor BRAICO Giorgio, nato a Genova (GE) il 05 marzo 1971, C.F. BRCGRG71C05D969Z residente in Genova (GE) Viale delle Palme n. 5/B, esercita l'attività di agente di commercio nel settore dell'editoria ed è iscritto alla C.C.I.A.A. al R.E.A. N. GE-409160 Partita Iva 03830150102. Lavora per la Casa Editrice Feltrinelli mentre precedentemente era agente per la De Agostini. L'attività è esercitata in forma di impresa individuale dal 2004 con sede presso la propria abitazione e senza avvalersi di dipendenti. Il volume di affari ridotto, è in regime fiscale forfettario per cui non è obbligato alla tenuta dei registri fiscali e alla dichiarazione della presentazione IVA essendo

operazioni esenti ed è soggetto al pagamento dell'imposta sostitutiva del 15% sul reddito imponibile, calcolato sul volume dei ricavi detratta una percentuale di redditività prevista per il settore di competenza.

Il Sig. Braico si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 comma 1 lett.c); infatti il suo reddito annuale si attesta intorno ad euro 8.000,00 cioè euro 667,00 mensili. E' coniugato in regime di separazione dei beni con la signora Paonessa Mariarosa e vivono in Genova, Viale delle Palme n. 5/B, di proprietà interamente del coniuge.

Preliminarmente all'esposizione delle valutazioni sostanziali riguardanti il contenuto della proposta di concordato minore avanzata dal ricorrente e del relativo piano, si rappresenta la situazione di sovraindebitamento nella quale il signor Braico Giorgio si è venuto a trovare nel corso degli ultimi anni, che come definita all'art. 2 comma 1, lett.a) del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, deve trattarsi di uno stato di squilibrio economico-finanziario, che rende probabile l'insolvenza del debitore e che si manifesta *“con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*.

Dall'esame di tutte le informazioni reperite nella documentazione prodotta dal debitore ed esibita su richiesta dello scrivente, nonché ottenuta attraverso il ricorso all'accesso alle banche dati, si è, di fatto, appurato che la massa debitoria in capo al signor Braico Giorgio è tale per cui lo stesso si trova effettivamente in una condizione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.

4. VERIFICA ASSENZA RAGIONI OSTATIVE SOGGETTIVE ED OGGETTIVE

IL signor Braico :

- a) non è soggetto a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal C.C. o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza;
- b) non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- c) non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte,
- d) non risultano commessi atti a frodare le ragioni dei creditori.

5. COMPOSIZIONE DEL DEBITO.

In primo luogo occorre precisare che la proposta di concordato minore esclude i debiti correnti, non scaduti, sorti in funzione dell'attività commerciale, i quali si assume vengano onorati dalla gestione ordinaria dell'attività stessa.

Nella sostanza, la proposta è indirizzata al creditore "istituzionale" (rappresentante l'90% dell'intero debito), ossia all'Erario, istituti previdenziali ed assistenziali obbligatori ed altri Enti pubblici oltre che un debito verso Banca Intesa Sanpaolo.

5.1 Debiti erariali iscritti a ruolo sono pari ad Euro 145.588,93 come si rileva dalla situazione debitoria scaricata dal sito dell'Ente.

Il debito iscritto a ruolo al 24 novembre 2023 è così composto:

SITUAZIONE DEBITORIA al 24/11/23 in ordine di prelazione							
Creditore	Natura debito	Ruoli	Rottamato	Non Rottamato	Rottamato	Prelazione	
INPS	Contributi	37.884,79	29.324,21	8.560,58	20.762,16	2753 c.c.	2778, n.1, c.c.
ADE	iva, Irpef, Addizic	93.135,18	58.860,09	34.275,09	41.161,84	2752 c.c.	2778, n.18,19 c.c.
REGIONE LIGURIA	Bollo auto	3.844,38	3.393,75	450,63	2.281,51	2752 c.c.	2788, n.20, c.c.
Debiti privilegiati a ruolo		134.864,35	91.578,05	43.286,30	64.205,51		
CCIAA	Diritto camerale	1.776,71	1.776,71	69,54	1.092,37		chirografo
COMUNE	Varie	6.257,76	6.257,76	-	3.797,51		chirografo
Debiti chirografari a ruolo		8.034,47	8.034,47	69,54	4.889,88		
Totale debiti a ruolo		142.898,82	99.612,52	43.355,84	69.095,39		
Intesa San Paolo al 31/5/23		18.763,72					chirografo
TOTALE DEBITI		161.662,54					

Le cartelle per ruoli ante 2015 < a € 1.000,00 sono state oggetto di stralcio come previsto dalla definizione agevolate c.d. "rottamazione quater" normata dalla Legge di Bilancio 2023. La Legge prevede che per i debiti relativi a cartelle notificate dal 2000 al 31.12.2015 inferiori ad euro 1.000,00 sia previsto lo stralcio dalla posizione debitoria. Difatti il ricorrente ha presentato la domanda di rottamazione quater sicché non saranno dovute.

5.2. Debiti di finanziamento verso Intesa San Paolo per Euro 18.763,72.

debiti verso Intesa Sanpaolo

Il debito deriva da un finanziamento ottenuto il 18.05.2018 per euro 30.000,00, richiesto per sopperire alle difficoltà finanziarie del momento: è stato utilizzato per euro 12.970,84 per estinguere un precedente finanziamento scaduto e per euro 4.840,00 per estinguere il finanziamento con Toyota Financial Service con il quale era stato acquistato il veicolo quale bene strumentale per lo svolgimento

dell'attività, mentre la differenza è stata destinata al pagamento delle spese quotidiane. La rata di rimborso mensile è di euro 359.84 ed è addebitata sul conto corrente n.323, per cui le rate sono pagate regolarmente ed alla data del 31.05.2023 il debito residuo ammonta ad euro 18.763,72

Tabella B – PROPOSTA CONCORDATARIA

Liquidità	€ 45.000,00
Finanza esterna	€ <u>35.000,00</u>
Totale attivo	€ 80.000,00
Spese procedura	€ -5.812,37
Totale attivo disponibile	€ 74.187,63

Creditori	Debito	Rottamato	%	Pagamento	Non Rottamato	%	Pagamento	Pagamento	Prelazione	Tot. Pagamento
INPS		20.762,16	100%	20.762,16	8.560,58	30%	2.568,17		Privilegiati	23.330,33
ADE		41.161,84	100%	41.161,84	34.275,09	18%	6.169,52		Privilegiati	47.331,36
INPS residuo degradato (1)	5.992,41					5,45%		326,36	Chirografo	326,36
ADE residuo degradato (1)	28.105,57					5,45%		1.530,70	Chirografo	1.530,70
Cartelle Regione	3.844,38					5,45%		209,37	Chirografo	209,37
Cartelle CCIAA	1.776,71				-	5,45%		96,76	Chirografo	96,76
Cartelle Comune	6.257,76				1.708,63	5,45%		340,81	Chirografo	340,81
Totali	45.976,83									-
Intesa San Paolo al 31/5/23	18.763,72				-	5,45%		1.021,92	Chirografo	1.021,92
Totali	64.740,55	61.924,00			44.544,30					
Totale pagamenti				61.924,00			8.737,69	3.525,94		74.187,63

In ordine di prelazione i debiti sono classificati nel seguente modo:

I debiti del ricorrente iscritti a ruolo e notificati dall'ADER ante 30.06.2022 sono oggetto di rottamazione Legge n. 197/2022 artt. 231 e seg. e precisamente premesso che le cartelle notificate dall'anno 2000 all'anno 2015 di importo per tributo inferiore ad euro 1.000,00 saranno stralciate in totale, mentre per quelle notificate dal 2016 saranno stralciati sanzioni ed interessi.

Non esistono cessioni del quinto né provvedimenti di assegnazioni emessi in sede di pignoramento preso terzi.

6. RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA.

L'attivo è costituito dalla somma di euro 35.000,00 messa a disposizione dal padre, a titolo di finanza esterna oltre ad euro 45.000,00 apportati dal debitore quale risparmio della quota di eredità pervenuta dal decesso della madre migliorativa della proposta precedente. Infatti nel febbraio 2022 moriva la mamma Sessarego Annamaria, proprietaria della casa coniugale in Genova su cui insiste il diritto di abitazione del coniuge Mario, padre del Braico, e la quota del 50% di una casa a Cuneo. E' stato pubblicato un testamento olografo di Sessarego Annamaria dal Notaio Andrea Piermari (N. 7144 d'ordine- n. 11246 R.N.) in data 21.03.2023 con il quale la *de cuius* disponeva che tutti i beni mobili ed immobili e liquidità sarebbero andati al marito Mario Braico mentre al figlio Giorgio lasciava solo una somma di euro 45.000,00 in quanto aveva già ricevuta la sua quota di legittima in vita.

7. SCHEMATICA DESCRIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI REGISTRATI.

❖ Beni immobili

Braico Giorgio non è proprietario di alcun bene immobile come risulta dalle visure catastali a livello nazionale allegate.

❖ Beni mobili registrati

Braico Giorgio è proprietario del bene mobile registrato Toyota immatricolata nel 2010 targato EC194VR di scarso valore commerciale (sottoposto a fermo amministrativo per i debiti iscritti a ruolo) ed è da ritenersi bene strumentale all'esercizio dell'attività di rappresentate di prodotti dell'editoria.

❖ Beni mobili

I beni mobili che arredano l'appartamento in cui vive, di proprietà della moglie, non sono di grande valore come dichiarato dal ricorrente.

❖ Liquidità

Il Braico è titolare di due conti correnti accessi presso Banca Intesa SanPaolo S.p.a. n. 323 ed n. 3207 quest'ultimo dedicato all'attività, e di una carta prepagata N26.

Al 29.05.2023 i saldi sono i seguenti:

- c/c 323 Euro 429,12
- c/c 2307 Euro 11,53
- carta N26 Euro 4.365,42

❖ Redditi

Come prima evidenziato i redditi del sig. Braico derivano dalla sua attività d'impresa individuale di agente di commercio. Il volume d'affari è molto ridotto, difatti ai fini fiscali è in regime forfettario, di tal che non ha obblighi fiscali di tenuta della contabilità.

Dalle dichiarazioni dei redditi prodotti si rilevano i seguenti redditi:

TABELLA REDDITI BRAICO		
ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2020
10.650	8.317	8.8086

I redditi sono stati rilevati, al netto dei contributi e dell'imposta sostitutiva, ciò al fine di quantificare l'entrata finanziaria netta.

8. CONFRONTO FRA LE ENTRATE E LE USCITE ATTUALE PER IL SOSTENTAMENTO

Ai fini della quantificazione delle spese necessarie al sostentamento si è considerato anche il reddito del coniuge convivente, rilevato dalle dichiarazioni fiscali prodotte. Le entrate complessive sono le seguenti:

Reddito medio annuo familiare	€/anno	Rif.
Reddito medio Braico	8.000,00	Unico PF netto imposte
Reddito medio coniuge	24.000,00	CU/Unico PF netto imposte
Reddito medio familiare	32.000,00	Unico PF
Reddito medio mensile	2.666,67	

Quindi le entrate mensili nette sono pari ad Euro 2.600,00 circa.

Spese di mantenimento	€/anno	Rif.
Documentate		
Mutuo	7.542,00	doc. Utenze
Condominio	1.468,00	doc. Utenze
Utenze	796,00	doc. Utenze
Tari	400,00	doc. Utenze
Spese mediche	980,00	doc. Utenze
Totale spese documentate	11.186,00	
Altre spese non documentate		
Alimentari	5.658,00	SR-Spese-2021 spese famiglie istat
Vestitario	1.200,36	SR-Spese-2021 spese famiglie istat
Altri beni e servizi	2.342,64	SR-Spese-2021 spese famiglie istat
Trasporti	1.714,62	SR-Spese-2021 spese famiglie istat
Varie ed eventuali	2.000,00	Presunte per patologie in corso
Totale spese non documentate	12.915,62	
Totale spese annuali	24.101,62	
Totale spese mensili	2.008,47	

Le spese che il Sig. Braico ha evidenziato nella proposta, documentate e non documentate sono state verificate e confermate dallo scrivente gestore, pertanto il signor Braico è tenuto a contribuire al *menagè* familiare con tutto ciò che guadagna mensilmente nella misura di euro 667,00 e la differenza viene sostenuta dalla moglie pur vivendo in regime di separazione dei beni.

9. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA SPIEGATA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.

Le cause sono da ascrivere:

- perdita del lavoro nel 2010 che ha comportato non pochi problemi familiari sfociati nel 2013 con una causa di separazione e divorzio dalla prima moglie. Sempre nel 2013 promuoveva una causa contro la casa editrice De Agostini deducendo la circostanza che i costi relativi agli spostamenti (benzina, vitto, alloggio, ecc) non venivano rimborsati dalla casa editrice ma erano compresi nella somma contrattualizzata per cui i suoi compensi si riducevano sensibilmente.
- Sposatosi con Paonessa, hanno deciso di avviare le pratiche per l'adozione di un bambino che ha comportato importanti esborsi finanziari; poi abbandonate le pratiche, non solo per le difficoltà finanziarie ma soprattutto perché la signora è stata colpita da una patologia tumorale in conseguenza della quale è stata sottoposta ad intervento chirurgico e allo stato attuale ha iniziato la terapia oncologica.

Pertanto l'indebitamento è sorto per cause esterne non imputabile al ricorrente e quindi è un indebitamento passivo non imputabile a colpa grave, malafede e frode.

Conseguentemente si trova in una manifesta impossibilità a soddisfare integralmente sia il debito erariale che il debito dell'istituto bancario.

L'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni, determinata da eventi imprevedibili che hanno concorso alla riduzione dell'attività professionale e ad aggravare la situazione finanziaria, non sono da attribuirsi a sprechi di risorse o di *mala gestio* ma alla luce di quanto sopra esposto si può ragionevolmente affermare che il sovra indebitamento è del tutto incolpevole in quanto determinato da cause esterne ed imprevedibili ed a lui non imputabili. Inoltre non risulta che il debitore abbia compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Naturalmente il ricorrente ha risentito dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia e del *lock down*; in base alle prospettive future non certe non è in grado di disporre di entrate che gli consentono il pagamento integrale dei debiti maturati per cui si è determinato a formulare una proposta di accordo ai propri creditori che sarà esaminata in seguito.

10. ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI.

A seguito delle verifiche e dei resoconti effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore istante, lo scrivente *Gestore* non ha rilevato, come previsto dall'art. 76, comma 2, lett. c) l'esistenza di eventuali atti di disposizione del patrimonio effettuati dal debitore e impugnati dai creditori, come risulta anche da attestazione sottoscritta dal Signor Braico Giorgio allegata al *Ricorso* medesimo.

11. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE CON INDICAZIONI DELLE PERCENTUALI, MODALITÀ E TEMPI DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI.

Al fine di risolvere la situazione di sovra indebitamento il signor Braico Giorgio mette a disposizione dei creditori la quota di liquidità eredita dalla madre pari ad euro 45.000,00 oltre la finanza esterna apportata dal padre pari ad euro 35.000,00 e così complessivamente euro 80.000.00. La proposta prevede:

- Pagamento integrale delle spese in prededuzione costituite dal compenso del Gestore e costi della procedura indicati nel paragrafo 12)
- pagamento dei crediti privilegiati Inps, oggetto di rottamazione, pari ad euro 20.762,16, assistito da privilegio art.2778 n. 1 nella misura del 100% circa;

- pagamento parziale dei crediti privilegiati non oggetto di rottamazione per euro 8.560,58 nella misura del 30%;
- pagamento dei crediti fiscali, oggetto della rottamazione, pari ad euro 41.161,84 assistito da privilegio ex art. 2752 nn.18-18 nella misura del 100%
- pagamento parziale dei crediti fiscali non rottamabili pari ad euro 34.275,09 assistiti da privilegio ex art. 2752 nn. 18-19 nella misura del 18%;
- pagamento dei crediti verso Regione Liguria, dei debiti verso ADE e dei debiti verso Inps degradati a chirografo per mancanza dei beni su cui esercitare il privilegio neanche in collocazione sussidiaria e dei crediti chirografi per natura nella misura del 5,45%.

RIEPILOGO

RIEPILOGO	Debito	Tot. Pagamenti	%
INPS	20.762,16	20.762,16	100%
ADE	41.161,84	41.161,84	100%
INPS (non rottamato)	8.560,58	2.894,54	33,81%
ADE (non rottamato)	34.275,09	7.700,22	22,47%
Regione	3.844,38	209,37	5,45%
CCIAA	1.776,71	96,76	5,45%
Comune	6.257,76	340,81	5,45%
Intesa San Paolo al 31/5/23	18.763,72	1.021,92	5,45%
Totali		74.187,63	

Tempistica e modalità.

Il *timing* dei pagamenti proposto è il seguente:

- apporto della finanza esterna pari ad euro 35.000,00 nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologazione;
- versamento della somma di euro 45.000,00 da parte del Braico nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologazione ovvero non appena l’Agenzia avrà rilasciato la ricevuta di presentazione della dichiarazione di successione e si proceda allo smobilizzo della liquidità bancaria.

Il debitore ai sensi dell'art. 81 CCII provvederà a compiere ogni atto necessario per l'esecuzione del piano omologato sotto la vigilanza del Gestore della Crisi.

Terminata l'esecuzione il Gestore depositerà la Relazione Finale e il Giudice se il piano è stato regolarmente e correttamente eseguito procederà alla liquidazione del compenso.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII si rileva in questa sede che ai fini dell'approvazione del concordato minore da parte dei creditori, è determinate il consenso della maggioranza dei creditori ammessi al voto: nel presente caso l'adesione dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta, il Tribunale omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'A.F. e dell'INPS quando la proposta anche sulla base delle risultanze della Relazione dell'OCC è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

12. Costi della procedura.

Le spese complessive per la presente procedura, da pagarsi in prededuzione, sono rappresentate da:

1. compenso per il *Gestore* della crisi determinato tenendo conto che l'art. 10 del D.L. 202/20114 stabilisce che il compenso del Gestore della Crisi non può essere superiore al 10% della somma distribuita ai creditori quindi l'ammontare del predetto compenso è pari ad euro 5.812,00, comprensivo di spese ed accessori di legge;
2. Bolli e diritti per Euro 325,00.

Riguardo al pagamento delle spese di registrazione dell'eventuale decreto di omologazione, nella misura fissa di Euro 200,00 – da pagarsi in prededuzione e per intero –, è previsto sia eseguito dal ricorrente entro il termine di trenta giorni, escludendo tale debito dalla proposta, evitando così eventuali sanzioni e interessi; tale importo – seppur presente nel Piano a titolo indicativo – non decurta l'ammontare della somma messa a disposizione dei creditori come di seguito illustrato.

Spese di procedura al lordo IVA e CPA	
<i>OCC</i>	5.812,00
<i>Spese di registrazione decreto</i>	200,00
<i>Spese iscrizione a ruolo ricorso</i>	125,00

13. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITA A CORREDO DELLA PROPOSTA, NONCHÉ CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Come anzidetto, nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto, in qualità di Gestore della crisi, ha fatto riferimento alla documentazione allegata alla proposta di accordo, all'ulteriore documentazione messa a disposizione, su richiesta dello scrivente, dal debitore proponente, nonché ai documenti consultabili presso le banche dati pubbliche.

Nello specifico, nell'ambito degli incontri tenutisi nelle date del 29 maggio 2023, con il signor Braico, e in seguito anche in modo telematico, il debitore ha prodotto i seguenti documenti, altresì in parte allegati alla proposta di accordo:

Si allegano:

1. C.I. e C.F. del debitore
2. Certificato di residenza
3. Autocertificazione stato di famiglia
4. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e degli indirizzi pec
 - 4.1 ADER Elenco cartelle al 15.5.2023
 - 4.2 ADE
 - 4.3 Intesa San Paolo
5. Autocertificazione beni ed arredi
6. Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni
7. CU Coniuge
8. Estratti conto bancari degli ultimi 5 anni
 - 8a E. Conto_323
 - 8b E. Conto 2307
 - 8c E. Conto Carta N26
9. Autocertificazione atti del registro negli ultimi 5 anni
10. Impegno Finanza esterna
11. Testamento
12. Documenti di spesa
13. Debito Intesa San Paolo
14. Debito ADER
15. Debito ADE: certificato debiti tributari
16. Prospetto 1 Spese e consumi delle famiglie Istat 2021

17. Visura catastale nazionale
18. Visura Pra
19. Visura protesti
20. Certificato Cancelleria Genova – Ufficio esecuzioni

Lo scrivente ha altresì acquisito, anche con mezzi propri, ed esaminato:

- dati registrati nell'archivio della “Centrale di Allarme Interbancaria” della Banca di Italia;
- dati registrati nell'archivio della “Centrale Rischi” della Banca di Italia;
- estratto di ruolo rilasciato da Agenzia Entrate – Riscossione, sede di Genova, aggiornato alla data del 15/05/2023
- dati registrati nell'archivio della Crif
- visura protesti

L'indagine compiuta dal sottoscritto *Gestore* si è concretizzata analizzando la documentazione relativa al debito con l'Amministrazione finanziaria, gli Enti previdenziali e locali, gli istituti di credito.

La visura al PRA evidenzia il possesso di un 'autoveicolo usato dal debitore

Non risultano altre procedure esecutive, né mobiliari né immobiliari, promosse ai danni del ricorrente.

Attraverso l'esame degli estratti di ruolo rilasciati dall'Agenzia Entrate – Riscossione, aggiornati fino al 29/05/2023 e l'esame di altra documentazione (avvisi d'irregolarità/invito a regolarizzare), lo scrivente ha verificato la congruità dell'esposizione debitoria posta alla base della proposta e piano avanzata dal ricorrente alla data del 30 maggio 2023.

L'indagine compiuta dal sottoscritto *Gestore* si è concretizzata con l'accesso agli archivi ufficiali della CCIAA di Genova che ha permesso di constatare che il ricorrente non ha subito protesti negli ultimi cinque anni (All. 19 – Visura protesti).

Si è già fornita, nel corso della presente Relazione, indicazione della documentazione depositata a corredo della domanda, degli ulteriori documenti messi a disposizione dal debitore proponente e di quelli acquisiti dallo scrivente. Il sottoscritto *Gestore* ha esaminato tutta la documentazione esibita che ritiene completa e attendibile.

VALUTAZIONE SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

È richiesto che il *Gestore* nella propria relazione debba esprimere anche una valutazione/attestazione sulla convenienza del Piano proposto rispetto alla liquidazione controllata; ciò è altresì previsto nel documento contenente le “*Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento*”, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a luglio 2015 nonché nelle modifiche apportate dalla legge di conversione all’art. 12 al *comma 3-quater* sopra riportato.

Nel caso di specie, il debitore, in assenza di un “patrimonio prontamente liquidabile”, propone il pagamento integrale delle spese di procedura, e dei creditori privilegiati (INPS E ADE), rientranti nella legge 197/2022 e quindi oggetto di rottamazione alla quale ha aderito, il pagamento parziale dei debiti verso Inps e ADE , non oggetto di rottamazione nella misura rispettivamente del 30% e del 18% degradando il residuo debito a chirografo; i crediti degradati a chirografo unitamente ai chirografi per natura avranno un soddisfacimento nella misura del 5,45%. Tutti i creditori verranno pagati mediante apporto di finanza esterna e risorse proprie in un’unica soluzione.

Infatti il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile e possiede solo un autoveicolo immatricolato nel 2010 strumentale all’attività da lui svolta; vive in regime di separazione di beni nell’immobile di proprietà esclusiva della moglie e il suo reddito mensile è poco superiore al tasso soglia povertà (€ 660,00); inoltre l’Amministrazione Finanziaria volendo procedere ad un pignoramento presso terzi la quota assegnata non potrebbe essere superiore al 10% del percepito ovvero euro 66,00 mensili.

Attenendosi a quanto evidenziato ossia che il debitore non possiede né beni immobili né beni mobili (fatta eccezione l’autoveicolo bene strumentale per la sua attività) non ricorrerebbe l’ipotesi dell’alternativa liquidatoria.

Premesso che il debitore non impugnerà mai il testamento della madre per evidenti motivi che non occorre esplicitare, fermo restando che qualunque creditore potrebbe impugnare il predetto testamento qualora ravvisi una lesione di legittima, corre l’obbligo di evidenziare che tale azione di riduzione necessiterebbe dell’impugnazione del testamento e il radicar una causa per ottenere

riconosciuta la lesione di legittima e quindi la riduzione dell'asse ereditario, Tutto questo comporta tempi medio – lunghi e con esito incerto oltre a costi di procedura, La quota di legittima alla quale fa riferimento l'ADE consiste nella quota di un terzo di un immobile con le relative pertinenze di cantina e box sito in Genova, Vle degli Ulivi 29 gravato dal diritto di abitazione del padre e di un sesto di un immobile sito in Cuneo il cui valore catastale della quota ad oggi si attesta intorno ad euro 80.000,00. Tenendo conto che comunque si tratta di una quota ed è noto che la vendita di una quota è abbastanza difficoltosa e il valore di realizzo è di gran lunga inferiore al valore catastale anche perché nella fattispecie si tratterebbe di una quota di nuda proprietà.

Lo scrivente ritiene che fare una previsione del mercato immobiliare fra cinque /sei anni sia difficile in considerazione del momento storico in cui stiamo vivendo e di un futuro molto incerto (pandemie, guerra Ucraina/Russia, guerra Israele e Palestina, aumento dei costi energetici, inflazione).

Non si può neanche scartare l'ipotesi che il padre con l'avanzamento dell'età possa avere necessità di cure e assistenze sanitarie che potrebbero portarlo a dovere alienare l'immobile per necessità di cure e assistenza in RSA che è ben noto che i costi di dette strutture sono elevati.

Entrando nel merito del debito fiscale che rimane non soddisfatto al 100% ed ammontante ad euro **43.000,00** considerando l'apporto di finanza esterna (che, se la proposta non verrà accettata, verrà meno) , tenuto nel debito conto che il pagamento avverrà in tempi brevissimi appare evidente la convenienza della proposta formulata dal signor Braico.

Tenuto conto che l'adesione degli enti previdenziale ed assistenziali obbligatori e dell'Agenzia delle Entrate è determinante per il raggiungimento della maggioranza richiesta per l'ottenimento dell'omologa sia in caso di mancanza di adesione o di espressione di voto contrario si chiede l'applicazione del *cram down* ex art. 80 n. 3 che prevede che il Tribunale omologa il concordato minore nel caso in cui la proposta formulata all'Agenzia delle Entrate risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In sintesi, per i motivi sopra esposti, lo scrivente ritiene che, allo stato attuale, il concordato minore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori un soddisfacimento di gran lunga superiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, in tempi brevi e consentendo all'Agenzia delle Entrate di tenere un comportamento efficiente e conforme ai criteri di buona amministrazione come previsto dall'art. 97 della Costituzione.

Genova, 1 dicembre 2023

In fede

dott. Leonardo Canepa

ALLEGATI

1. Nomina Gestore della Crisi (artt. 2, lett. “F” e 10, c.2 del DM 202/2014)
2. Verbale incontro con signor Braico Giorgio in data 29.05.2023;
3. Visura catastale a livello nazionale;
4. Visura Pra ;
5. Estratti conti correnti (all. 8.-8°-8b-8c proposta)
6. Visura protesti;
7. Dichiarazione del possesso dei requisiti per accedere alla procedura;
8. Dichiarazione di conformità agli originali dei documentati consegnati;
9. Stato di famiglia e residenza

Il sottoscritto dichiara che tutta la documentazione elencata al capitolo 8 è conservata agli atti presso il proprio Studio ed è stata acquisita dal ricorrente ovvero dal sottoscritto Gestore della crisi. Ogni documento è pertanto immediatamente disponibile dietro semplice richiesta da parte di qualsiasi interessato.